

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2015

*p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA*

15A05196

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 luglio 2015.

**Differimento dal 31 luglio al 31 ottobre 2015 del termine di presentazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) degli enti locali.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 luglio il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale da parte degli enti locali e dispone che il termine per la presentazione del D.U.P. può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Considerato che il Documento unico di programmazione è adottato dalla generalità degli enti locali per la prima volta nel 2015, in quanto introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che ha aggiornato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 13 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 va quasi a coincidere con il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione, relativo almeno ad un triennio decorrente dall'anno 2016, e che ciò non consentirebbe di elaborare in modo utile la sezione strategica e la sezione operativa di cui è composto lo stesso documento;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, per il suddetto motivo, il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione, per il 2015, al fine di consentire una corretta attività di programmazione almeno triennale degli enti locali;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 giugno 2015, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

*Differimento del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali*

1. Il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, relativo almeno ad un triennio decorrente dall'anno 2016, è differito al 31 ottobre 2015.

Roma, 3 luglio 2015

*Il Ministro: ALFANO*

15A05288

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 giugno 2015.

**Variazione di denominazione della Scuola di formazione psicoanalitica di «Il Ruolo Terapeutico» in Milano.**

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato

